Visite: 2117

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa 70-bis. (Computo dei termini di comparizione)

## Art. 70-bis. (Computo dei termini di comparizione)

I termini di comparizione, stabiliti nell'articolo 163-bis del codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso codice.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it

<sup>-</sup> Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello